

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 18 NOV. 2011

All'ANICA
V.le Regina Margherita, 286
00198 Roma
c.a. Presidente
Fax 06-4404128

Prot. 13576/c 01.01.01-7.3

URGENTE

OGGETTO: Art. 3, comma 3, del d.m. 7.5.2009 "tax credit" – Termine per la presentazione dell'istanza definitiva – Chiarimento.

La disposizione in oggetto stabilisce che, a pena di decadenza, l'istanza definitiva di tax credit dev'essere presentata entro novanta giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge n. 161 del 1962 (cd. "legge censura").

Con la presente, si intende anzitutto chiarire – in relazione ad alcuni dubbi sorti in proposito – che ogni singola opera cinematografica può detenere un'unica data di richiesta di nulla osta e un'unica data di eventuale rilascio del medesimo, riservandosi il caso previsto all'art. 11 del Regolamento di esecuzione della legge n. 162/161 (dPR 2029 del 1963), esclusivamente alle opere che siano state visionate dalla Commissione per la revisione cinematografica e non abbiano ottenuto il nulla osta in ragione delle previsioni della legge n. 162/1961 e dello stesso regolamento esecutivo (sempre, peraltro, che i cambiamenti apportati assicurino che si tratta di un'edizione diversa dell'opera esaminata in prima istanza). In questo unico caso, peraltro in concreto quasi mai verificatosi, la nuova richiesta di nulla osta si riferirebbe alla "medesima" opera filmica, e quindi la sua data andrebbe presa a riferimento per il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 3, comma 3, del d.m. in oggetto.

Al di là di questa specifica fattispecie, invece, in qualsiasi altro caso si sarà sempre in presenza di richiesta di nulla osta per un'opera diversa e distinta, anche ove sia estremamente simile, in considerazione dei mutamenti apportati, ad altra già presentata per l'ottenimento del "visto". In relazione alla richiesta di beneficio fiscale effettuata per quest'ultima (e all'applicazione dell'art. 3, comma 3 citato), pertanto, non potrà che valere la propria comunicazione preventiva e la propria data di richiesta di nulla osta. Per la "nuova versione", in quanto opera filmica a se stante, sarà ben possibile chiedere il beneficio fiscale ed ottenerlo, ove ne sussistano i requisiti, ma con riferimento, ovviamente, ai costi strettamente inerenti a tale "nuova versione", a prescindere dalla loro consistenza e purché congrui rispetto alle specifiche spese, e cioè a quelle effettuate al fine di "differenziarla" dall'opera precedentemente fatta oggetto di richiesta di *tax credit* e presentata al nulla osta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)